



TRIBUNALE ORDINARIO  
DI AOSTA



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN  
SISTEMA INTEGRATO DI TUTELA DEI SOGGETTI VITTIMA DI  
VIOLENZA DOMESTICA**

PROT. N° 272/2021

Aosta, 8 marzo 2021

Il **Presidente del Tribunale** e il **Procuratore della Repubblica** degli Uffici in epigrafe, nell'ambito dell'azione direttiva finalizzata alla razionalizzazione delle attività giudiziarie dei magistrati in servizio presso i rispettivi presìdi giudiziari, al fine di rendere maggiormente efficiente la gestione dei procedimenti in cui emergono condotte riguardanti la violenza di genere, d'intesa con i magistrati giudicanti e requirenti

**VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173;
- Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre

1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132;

- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ed i suoi Protocolli, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848;
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1<sup>o</sup> luglio 2000, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77;
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con legge 1<sup>o</sup> ottobre 2012, n. 172;
- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile, ratificata dall'Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ratificata dall'Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale";
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- Legge 11 agosto 2003, n. 238, "Misure contro la tratta delle persone";
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia anche a mezzo internet";

- Legge 23 aprile 2009, n. 38, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema i atti persecutori";
- Legge 4 maggio 2009, n. 41, "Istituzione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia";
- Legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009 attuativa della normativa comunitaria n. 2201/220GAI del 15 marzo 2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale;
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- Legge 19 luglio 2019, n.69, "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".

## **LETTA**

La Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018, *Sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*, in cui si sottolinea:

- che rappresenta una buona prassi per gli Uffici giudiziari adottare "un approccio integrato alla protezione della vita della violenza di genere, al cui interno il sistema giudiziario sia consapevole di rappresentare un attore fondamentale, ma non isolato nel contrasto al fenomeno";
- che tale approccio è richiesto dalla Convenzione di Istanbul e dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25

ottobre 2012, e sollecitato dal piano nazionale anti violenza adottato ex art. 5, co 1 decreto-legge 93/2013, convertito dalla legge 119/2013;

- che l'approccio integrato "può sostanziarsi nella promozione e nella effettiva implementazione, da parte dei Tribunali e delle Procure, di forme di raccordo e collaborazione interne al sistema giudiziario, in particolare tra il settore penale e quello civile";
- che è di fondamentale importanza la cooperazione tra magistratura ordinaria, sia penale che civile "qualora sia pendente un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori, sempre che ricorra la necessità di adottare misure a tutela delle vittime, a fronte delle competenze concorrenti tra i diversi settori, civile e penale";
- che vi è l'esigenza di un coordinamento anche tra magistratura civile e penale; in quanto costituisce un'evenienza frequente che al procedimento o processo penale relativo a reati di maltrattamenti, atti persecutori, ovvero abusi sessuali, sia parallelo un procedimento, tra le stesse parti, di separazione e di divorzio.

### **CONSIDERATO**

che i rapporti tra il Tribunale Ordinario di Aosta e la Procura della Repubblica sono da sempre improntati ai principi di leale collaborazione istituzionale in vista della stipula del Protocollo;

che è urgente arginare il fenomeno delle violenze domestiche, che sempre maggiormente dilania la nostra società, con un'organizzazione istituzionale efficiente ed efficace, in linea con le normative internazionali, euro unitarie e nazionali;

che è intenzione della Procura della Repubblica esercitare, compatibilmente con le risorse disponibili, ma in modo effettivo, il ruolo del pubblico ministero delineato dal Codice civile e dal Codice di procedura civile, qualora risultino

condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero condotte pregiudizievoli per i figli. Ruolo previsto:

- a) dall'art. 69 c.p.p., esercitando il potere di azione civile nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l'esistenza di condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizio anche per i figli) e/o del figlio, tutelando il genitore che subisce la violenza e che non può subire conseguenze pregiudizievoli per la condotta del coniuge violento. Potrà essere richiesta:
- La decadenza della responsabilità genitoriale del genitore violento (artt. 330 – 336 c.p.c.)
  - L'adozione dei provvedimenti consenti (artt. 330 – 336 c.p.c.);
- b) dall'art. 70, co 1 nn. 1 e 2 c.p.c., esercitando il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale e divorzio dei coniugi oltre che di affidamento dei minori;

che è intenzione del Tribunale Ordinario di Aosta esercitare le proprie funzioni giurisdizionali civili, inerenti ai procedimenti di separazione e divorzio e quelli in cui sono coinvolti anche indirettamente i figli, nella piena conoscenza e consapevolezza delle vicende violente che si sono sviluppate nell'ambito domestico, apprendendo immediatamente se vi sono procedimenti penali iscritti nei confronti di uno dei genitori per uno dei reati espressamente previsti:

- a) dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p. "Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza

emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinqües*, 609 *octies*, 612 *bis* e 612 *ter* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 *quinqües* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente”.

che l’obiettivo esposto può essere realizzato adottando un Protocollo tra il Tribunale di Aosta e la Procura della Repubblica nelle situazioni familiari caratterizzate da violenza, anche qualora vi siano minori;

che appare opportuno colmare il difetto di conoscenza dei giudici della causa civile di separazione, divorzio o affidamento dei minori e il magistrato, che contemporaneamente procedono alle indagini per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale, che vedono coinvolte le medesime persone;

che va dato corso tempestivamente alle richieste eventualmente avanzate dal Giudice civile alla Procura della Repubblica;

che va chiesto un ulteriore impegno al magistrato della Procura della Repubblica, titolare del I Dipartimento di Indagine (DIPEC), specializzato nella trattazione dei reati sessuali, di violenza di genere anche ai danni di minori, impegnando direttamente anche il Procuratore della Repubblica, quale responsabile dell’azione dell’Ufficio;

che l’avvio concreto di questo Protocollo sarà favorito anche attraverso la già collaudata consolle civile, operativa presso la Procura della Repubblica, già da qualche anno (il magistrato addetto al DIPEC appone visti, esprime pareri e formula le conclusioni attraverso la consolle) e che il relativo programma è già installato presso la segreteria generale e presso la segreteria associata al magistrato del I Dipartimento d’Indagine:

- Il magistrato addetto al I Dipartimento d'Indagine utilizza la consolle civile in ogni parte e quindi in modo interattivo;
- Il personale della segreteria del magistrato addetto al DIPEC e la segreteria generale sono stati formati per l'utilizzo della consolle civile e utilizzano l'applicativo per la ricezione degli atti dal Tribunale, lo smistamento in favore del magistrato addetto agli affari civili, la ricezione degli atti lavorati dal sostituto procuratore e il trasferimento dei provvedimenti al Tribunale, il tutto nell'arco di non più di 48 ore;

che la consolle civile non consente ancora al pubblico ministero di inviare atti e documenti al Tribunale in maniera autonoma, ma occorre un atto di iniziativa dell'Ufficio giudicante, tuttavia le dimensioni e l'organizzazione dell'intero Ufficio giudiziario aostano consentono forme di comunicazioni rapide e immediate, idonee ad assolvere gli obiettivi prefissati;

che il Protocollo appare fondamentale per delineare le modalità operative tra il Tribunale e la Procura della Repubblica, oltre che per motivi di trasparenza, ragion per cui ne sarà disposta la trasmissione ai diversi soggetti coinvolti e la pubblicazione sui siti internet istituzionali;

che il Protocollo è stato elaborato con il contributo del Presidente del Tribunale, dott. Eugenio Gramola, del Procuratore della Repubblica, dott. Paolo Fortuna e del Sostituto Procuratore della Repubblica addetto al Dipartimento d'Indagine Persone e Comunità familiare, dott. Manlio D'Ambrosi, acquisite tutte le informazioni utili in merito alle modalità operative del Tribunale civile e della Procura della Repubblica sulle capacità informatiche e le possibilità offerte dall'applicativo *consolle civile del pubblico ministero*;

## **RITENUTO**

Che è compito del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica la corretta organizzazione degli Uffici che dirigono, nonché favorire la piena

collaborazione istituzionale, volta a contrastare con azioni concrete la violenza domestica qualora vi siano concomitanti procedimenti civili e penali;

che alla luce dei dati, da ultimo rilevati dalla polizia criminale<sup>1</sup> in occasione della giornata internazionale della donna, appare quanto mai urgente operare una decisa accelerazione delle modalità operative tra il Tribunale e Procura della Repubblica al fine di garantire la tutela delle violenze di genere, soprattutto quando sono commesse tra le mura domestiche;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il Presidente del Tribunale ordinario di Aosta e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta convengono quanto segue:

---

<sup>1</sup> *"L'analisi dei dati, riferiti al 2020, provenienti da tutte le forze di polizia ed elaborati dal Servizio analisi criminale della direzione centrale Polizia Criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza, confermano la gravità di un fenomeno, quello della violenza di genere, complesso e con radici culturali antiche che necessita di continue azioni di prevenzione e contrasto all'interno di una strategia globale di interventi.*

*Il 2020 ha visto una diminuzione significativa dei c.d. "reati spia" (-6%) ovvero tutti quei delitti che sono espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica diretta contro una donna in quanto tale. Diminuzione che si accompagna anche al netto calo degli omicidi (-13% rispetto al 2019) consolidando un trend in flessione già da alcuni anni. È aumentata, però, l'incidenza percentuale di donne uccise che passa dal 35,2% nel 2019 al 41,1% nel 2020 (sul totale di omicidi commessi): un incremento significativo se si considera che il 2020 è stato un anno che ha registrato un calo generalizzato del numero dei reati a causa delle misure adottate per contenere il contagio da Covid 19.*

*Sebbene nel 2020 sia stata rilevata una diminuzione degli omicidi commessi in ambito familiare e affettivo (151 nel 2019, 144 nel 2020), emerge l'aumento dell'incidenza percentuale delle vittime donna (dal 62% nel 2019 al 69% nel 2020): vittime che hanno trovato la morte per lo più per mano del partner o dell'ex partner. Si tratta per lo più di omicidi commessi per "lite o futili motivi" o "per moventi "passionali", dati riscontrabili sul sito internet del Ministero dell'Interno, nella sezione Polizia Criminale <https://www.interno.gov.it/it/notizie/bisogna-denunciare-subito-situazioni-pericolo-messaggio-ministro-lamorgese-giornata-dei-diritti-donna>*

## Articolo 1

### *Premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

## Articolo 2

### *Obiettivo*

Il presente Protocollo ha la finalità di costituire un sistema di protezione più efficace e più efficiente per le vittime di violenza domestica, attraverso una più celere e immediata comunicazione tra il Tribunale ordinario di Aosta e la Procura della Repubblica, perché tutti i magistrati possano determinarsi con maggior consapevolezza e conoscenza, nei procedimenti in cui si discorre di separazione, divorzio e affidamento di minori.

## Articolo 3

### *Oggetto*

Il presente Protocollo ha ad oggetto disposizioni organizzative sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili di separazione, divorzio e relativi ai minorenni e dunque nei rapporti con il Tribunale civile (giudice istruttore e Tribunale collegiali), in particolare in presenza di situazioni di violenza domestica, con specifico riferimento alle seguenti fattispecie di reato, che coinvolgano o meno minorenni:

- Art. 572 c.p.: Maltrattamenti in famiglia
- Artt. 609 *bis*, art. 609 *ter*, e 609 *octies* c.p.: violenza sessuale, aggravata e di gruppo;
- Art. 609 *quater* c.p.: atti sessuale con minorenne;

- Art. 609 *quiquies* c.p.: corruzione di minorenni;
- Art. 612 *bis* c.p.: atti persecutori e 612 *ter*: diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
- Art. 582 c.p.: lesioni personali e art. 583 *quiquies* c.p.: deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, aggravate ai sensi dell'art. 576, co 1, nn. 2 e 5; art. 577, co 1, n. 1 e art. 577 co 2 c.p.

#### Articolo 4

##### *Ruolo del Pubblico Ministero. Esercizio delle azioni e intervento in giudizio*

Il Pubblico Ministero esercita le competenze previste dal Codice civile e dal Codice di procedura civile in presenza di condotte violente ai danni del coniuge o dei figli minori ovvero pregiudizievoli nei confronti dei figli minori.

Il ruolo assegnato al Pubblico Ministero nel processo sarà valorizzato e incrementato al fine di consentire al Tribunale di avere maggiori cognizioni sulla situazione familiare oggetto del procedimento e di valutare l'emissione dei provvedimenti ritenuti più urgenti ed opportuni, anche al fine di salvaguardare l'incolumità psicofisica delle parti coinvolte.

La partecipazione del Pubblico Ministero avverrà mediante partecipazione all'udienza se ritenuto opportuno; di norma, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., mediante il deposito di memorie, di atti e/o documenti del procedimento penale non coperti da segreto investigativo.

#### Articolo 5

##### *Trasmissione atti dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Aosta*

Il magistrato assegnatario del procedimento penale, eventualmente tramite il Procuratore della Repubblica, trasmetterà al Tribunale civile:

- a) Nella fase delle indagini preliminari, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;
- b) In ogni caso, l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione), l'ordinanza del Tribunale del riesame di modifica o revoca della misura. In considerazione del carico di lavoro gravante sul magistrato e sulla segreteria del I Dipartimento d'Indagine;
- c) In ogni caso l'avviso di conclusione delle indagini;
- d) In ogni caso la richiesta di rinvio a giudizio.

Gli atti saranno trasmessi dal magistrato addetto attraverso la propria segreteria, che ne curerà il deposito presso il Tribunale.

## Articolo 6

### *Richieste del Tribunale alla Procura della Repubblica*

Qualora il Tribunale, avendo cognizione dagli atti di causa di un procedimento penale in corso, richieda alla Procura della Repubblica la trasmissione di atti o informazioni, provvederà a tale adempimento il magistrato assegnatario assicurando la massima collaborazione possibile, anche nella valutazione dell'esistenza del segreto investigativo.

Il Tribunale potrà avanzare la richiesta anche tramite il Procuratore della Repubblica, che provvederà all'inoltro al magistrato addetto al I Dipartimento d'Indagine.

Il Procuratore della Repubblica assicurerà l'opportuna urgenza, qualora il Tribunale trasmetta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., notizie di un reato procedibile d'Ufficio risultanti dagli atti di causa per le quali non risulti pendente un procedimento penale.

Gli ordini di protezione emessi dal Tribunale saranno trasmessi al magistrato assegnatario dell'eventuale procedimento penale pendente ovvero valutati ai fini dell'iscrizione quale notizia di reato.

## Articolo 7

### *Consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale*

Qualora siano nominati consulenti tecnici da parte del Tribunale (per la valutazione della capacità genitoriale), il Procuratore della Repubblica o il magistrato addetto al I Dipartimento d'Indagine trasmetteranno al Tribunale ogni informazione utile ai fini dell'espletamento dell'incarico, sempre nel rispetto del generale principio del segreto investigativo.

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica valuteranno ogni iniziativa utile e opportuna per il miglior coordinamento degli uffici che presiedono anche nell'ambito dell'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio.

## Articolo 8

### *Minori e vittime vulnerabili*

Per i fascicoli provenienti dall'Autorità Giudiziaria minorile, Tribunale e/o Procura della Repubblica, il Procuratore della Repubblica o il magistrato addetto al I Dipartimento d'Indagine valuteranno l'eventuale iniziativa in ordine alla decadenza o limitazioni della capacità genitoriale, ove pendente procedimento di separazione, divorzio, modifica ecc.

Per l'ascolto dei minori o delle vittime vulnerabili nell'ambito dell'udienza civile, la Procura della Repubblica metterà a disposizione del Tribunale gli appositi locali dedicati opportunamente, ovvero i locali dell'aliquota di Polizia giudiziaria siti in Aosta, piazza dell'Accademia n. 1.

La Procura della Repubblica condividerà ogni informazione utile ai fini di favorire, ove possibile, lo svolgimento di atti congiunti e/o forme di collaborazione al fine di scongiurare i rischi di vittimizzazione connessi ai ripetuti ascolti.

La Procura della Repubblica si impegna fin da ora a vagliare nuove linee guida da trasmettere a tutta la Polizia Giudiziaria del circondario.

## Articolo 9

### *Richiesta al Tribunale di trattazione urgente del procedimento da parte del PM*

Premesso che il Tribunale di Aosta tratta i procedimenti civili in tempi assolutamente ridotti, il Procuratore della Repubblica o il Magistrato addetto al I Dipartimento d'Indagine possono segnalare al Presidente del Tribunale eventuali specifiche esigenze di urgenza. Il Presidente, se ritiene sussistente l'urgenza, provvederà a che il procedimento venga trattato prioritariamente.

In questi casi il difensore della parte della causa civile che si assume abbia subito violenza domestica, in seguito all'iscrizione a ruolo del ricorso può depositare al Procuratore della Repubblica o al magistrato addetto al I Dipartimento d'Indagine l'istanza allegando documenti utili quali: copia del ricorso o della citazione o relazioni di strutture incaricate a tutelare le persone vittime di violenza domestica.

## Articolo 10

### *Periodico aggiornamento*

Ogni sei mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa tra Tribunale e Procura della Repubblica si procederà alla verifica dei risultati raggiunti, anche al fine di attuare correttivi al presente documento, nell'ottica di rendere più efficiente e più efficace l'azione congiunta dell'Autorità Giudiziaria aostana.

## Articolo 11

### *Tavolo permanente per il contrasto alle violenze nei confronti della persona e delle comunità familiari*

Le parti firmatarie si impegnano a proseguire il loro impegno profuso per la conduzione del Tavolo permanente dal luglio 2018.

Entro il luglio 2021 firmeranno il nuovo protocollo di intesa con le varie istituzioni, che oggi compongono l'organo interistituzionale, nella speranza che altri se ne aggiungano.

Il Tavolo permanente dal dicembre 2020 su impulso del Sostituto Procuratore, addetto al I Dipartimento d'Indagine, si riunisce una volta al mese, per la verifica e l'aggiornamento continuo degli obiettivi strategici e degli indirizzi generali della collaborazione.

Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendere, anche alla luce del presente Protocollo, il Tavolo svolge i seguenti compiti:

- Definisce le linee fondamentali e di indirizzo per ciascun progetto;
- Verifica i dati inerenti alla violenza di genere, grazie al controllo incrociato dei dati a disposizione delle singole Istituzioni;
- Monitora l'andamento dei singoli progetti avviati in collaborazione, la loro attuazione e i risultati conseguiti;
- Propone nuove possibili attività da intraprendere nell'ambito del presente Protocollo;
- Coinvolge la collettività valdostana ad avere una coscienza critica sulle violenze di genere.

## Articolo 12

### *Entrata in vigore*

Il presente documento viene firmato dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica, oltre che dal magistrato proponente, in data 8 marzo 2021, con immediata entrata in vigore.

## Articolo 13

### *Comunicazioni*

Del presente Protocollo viene data immediata comunicazione a mezzo trasmissione a:

- Magistrati addetti al settore civile del Tribunale di Aosta;
- Personale di cancelleria dei magistrati su indicati;
- Sostituti Procuratori della Repubblica, presso il Tribunale di Aosta;
- Personale di segreteria dei Sostituti Procuratori della Repubblica;
- Responsabili dell'Ufficio Primi Atti e Iscrizioni Centralizzate dei rispettivi uffici, comunque siano denominati i presìdi di riferimento.

Viene, inoltre, trasmesso per doverosa conoscenza a:

- Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino, anche per i riflessi organizzativi per la Procura della Repubblica e per il Tribunale di Aosta;
- Sig. Presidente della Corte di Appello di Torino;
- Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino;
- Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Aosta e ai Sig.ri Presidenti della Camera civile e della Camera penale di Aosta.

Viene pubblicato sui siti internet istituzionali del Tribunale di Aosta e della Procura della Repubblica per consentire la massima divulgazione e l'opportuna conoscenza da parte della collettività.

Aosta, 8 marzo 2021

Il Presidente del Tribunale  
Eugenio Gramola

Il Procuratore della Repubblica  
Paolo Fertuna

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Manlio D'Ambrosi